

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

che proroga il periodo transitorio previsto dagli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree per quanto riguarda gli aeroporti regionali

(2023/C 244/01)

1. 1. Gli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree ⁽¹⁾ (gli orientamenti) precisano a quali condizioni il finanziamento pubblico di aeroporti e compagnie aeree possa costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, quando il finanziamento pubblico costituisce effettivamente un aiuto di Stato, a quali condizioni esso possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno.
2. Gli aiuti al funzionamento costituiscono in linea di principio una forma estremamente distorsiva di aiuto e possono essere autorizzati soltanto in circostanze eccezionali. La Commissione ritiene che aeroporti e compagnie aeree debbano di norma sostenere i propri costi di funzionamento. Tuttavia, nel corso del tempo gli aeroporti regionali hanno spesso potuto contare su sovvenzioni pubbliche per finanziare le loro attività. Pertanto, gli orientamenti stabiliscono che talune categorie di aiuti al funzionamento a favore di aeroporti possono ancora essere giustificate a determinate condizioni per consentire agli aeroporti regionali di adeguare il proprio modello aziendale.
3. Gli orientamenti prevedono pertanto un periodo transitorio di 10 anni, a decorrere dal 4 aprile 2014, nel corso del quale gli aeroporti con un traffico medio annuale superiore a 3 milioni di passeggeri possono ricevere aiuti al funzionamento. Entro la fine del periodo transitorio, quindi entro il 2024, tutti gli aeroporti devono aver raggiunto la piena copertura dei rispettivi costi di esercizio e dopo tale data gli aiuti al funzionamento a favore degli aeroporti non saranno più considerati compatibili con il mercato interno, ad eccezione degli aiuti al funzionamento concessi in conformità alle norme orizzontali sugli aiuti di Stato, ad esempio in conformità alle norme applicabili al finanziamento dei servizi di interesse economico generale ⁽²⁾.
4. Gli orientamenti riconoscono che gli aeroporti con un traffico annuale fino a 700 000 passeggeri possono incontrare difficoltà nel conseguire la piena copertura dei costi durante il periodo transitorio di 10 anni. Essi prevedevano pertanto un regime specifico per tali aeroporti per un periodo iniziale di cinque anni fino al 3 aprile 2019. La comunicazione della Commissione concernente la proroga del regime specifico di aiuti al funzionamento per gli aeroporti con una capacità fino a 700 mila passeggeri all'anno, previsto dagli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree ⁽³⁾, adottata il 18 dicembre 2018 («la comunicazione del 2018») ha prorogato tale regime specifico fino alla fine del periodo transitorio, vale a dire fino al 3 aprile 2024.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3).

⁽²⁾ Decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3). Comunicazione della Commissione - Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011), (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 15).

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione concernente la proroga del regime specifico di aiuti al funzionamento per gli aeroporti con una capacità fino a 700 mila passeggeri all'anno, previsto dagli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 456 del 18.12.2018, pag. 27).

5. Dall'adozione degli orientamenti e della comunicazione del 2018, il settore del trasporto aereo ha dovuto far fronte a una grave crisi a causa della pandemia di COVID-19 e dell'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. La pandemia e le conseguenti restrizioni sanitarie e di viaggio hanno inciso pesantemente sul settore del trasporto aereo causando una forte diminuzione del traffico negli aeroporti dell'Unione (*). Inoltre, la crisi energetica derivante dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina ha aggravato le conseguenze economiche negative per il settore europeo del trasporto aereo, in particolare aumentando in modo significativo i costi energetici degli operatori aeroportuali, soprattutto nel 2022. Pertanto, gli aeroporti hanno dovuto far fronte a minori entrate e a costi più elevati e ciò ha avuto un impatto negativo sulla loro redditività e potrebbe portare a chiusure. Tale situazione potrebbe avere conseguenze negative per la connettività all'interno dell'Unione. Pertanto, il periodo transitorio durante il quale gli aeroporti regionali hanno la possibilità di raggiungere la piena copertura dei rispettivi costi di esercizio con l'aiuto degli aiuti al funzionamento dovrebbe essere prorogato per tenere conto di eventi eccezionali, ed in particolare della crisi dovuta alla pandemia di COVID-19.

6. Per far fronte a tale situazione è opportuno modificare gli orientamenti e prorogare le norme vigenti in materia di aiuti al funzionamento a favore degli aeroporti regionali. La proroga del periodo transitorio garantirà la continuità e la certezza del diritto nel trattamento di questo tipo di aiuti. La Commissione ritiene pertanto che il regime di cui ai punti 13, 14, 17, lettera d), e da 112 a 137 degli orientamenti, nonché il regime specifico applicabile agli aeroporti con una capacità fino a 700 mila passeggeri all'anno di cui al punto 130 degli orientamenti debbano essere prorogati fino al 3 aprile 2027.

7. Alla luce di quanto precede, è opportuno adeguare gli orientamenti come indicato ai punti da 8) a 16).

8. Il punto 17, lettera d) degli orientamenti è sostituito dal seguente: «per un periodo transitorio di tredici anni, gli aiuti al funzionamento agli aeroporti regionali possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato».

9. Il punto 112 degli orientamenti è sostituito dal seguente: «Gli aiuti al funzionamento concessi ad aeroporti sia a titolo individuale, sia nell'ambito di un regime di aiuti, devono essere considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, per un periodo transitorio di 13 anni a decorrere dal 4 aprile 2014 a condizione che siano soddisfatte le condizioni cumulative di cui al punto 79 conformemente ai punti da 113 a 134».

10. Il punto 113 degli orientamenti è sostituito dal seguente: «Come indicato al punto 13, al fine di dare agli aeroporti il tempo per adeguarsi alle nuove realtà del mercato ed evitare interruzioni nel traffico aereo e nella connettività delle regioni, l'aiuto al funzionamento concesso agli aeroporti deve essere considerato un contributo al conseguimento di un obiettivo di interesse comune per un periodo transitorio di 13 anni, se:

- (a) serve ad incrementare la mobilità dei cittadini dell'Unione e la connettività delle regioni mediante la creazione di punti di accesso a voli intraunionali; oppure
- (b) aiuta a combattere la congestione del traffico aereo nei principali hub aeroportuali unionali; oppure
- (c) facilita lo sviluppo regionale».

11. Il punto 121 degli orientamenti è sostituito dal seguente: «Al fine di offrire incentivi adeguati per una gestione efficiente di un aeroporto, l'importo dell'aiuto deve, in linea di massima, essere stabilito ex ante come importo fisso che copra il previsto deficit di finanziamento di esercizio (determinati sulla base di un piano industriale ex ante) durante un periodo transitorio di 13 anni. Per tali ragioni nessun aumento ex post dell'ammontare dell'aiuto dovrebbe, in linea di principio, essere considerato compatibile con il mercato interno. Gli Stati membri possono erogare l'importo fisso ex ante come somma forfettaria anticipata o a rate (ad esempio annuali)».

12. Il punto 128 degli orientamenti è sostituito dal seguente: «In ogni caso, l'importo complessivo di aiuto consentito durante l'intero periodo transitorio sarà limitato al 50 % del deficit di finanziamento iniziale per un periodo di 13 anni. Ad esempio, se il deficit di finanziamento medio annuo di un determinato aeroporto nel periodo dal 2009 al 2013 è pari a 1 milione EUR, l'importo complessivo di aiuto consentito di aiuto al funzionamento che l'aeroporto potrebbe ricevere a titolo di importo fisso ex-ante sarebbe pari a un totale di 6,5 milioni di EUR (50 % x 1 milione x 13) nell'arco di 13 anni. Per quell'aeroporto ulteriori aiuti al funzionamento non saranno considerati compatibili».

(*) Ad esempio, nel 2020 gli aeroporti europei hanno registrato 1,7 miliardi di passeggeri in meno e 6,1 milioni di voli in meno rispetto al 2019 (fonte: Eurocontrol).

13. La nota 93 degli orientamenti è sostituita dalla seguente: «L'intensità del 50 % corrisponde al deficit di finanziamento su 13 anni per un aeroporto che, partendo dalla copertura iniziale dei costi di esercizio all'inizio del periodo transitorio, raggiunge la piena copertura dei costi dopo 13 anni».

14. Il punto 129 degli orientamenti è sostituito dal seguente: «Entro e non oltre 13 anni dall'inizio del periodo transitorio, tutti gli aeroporti devono aver raggiunto la piena copertura dei rispettivi costi di esercizio e dopo tale data gli aiuti al funzionamento a favore di aeroporti non saranno più considerati compatibili con il mercato interno, ad eccezione di aiuti al funzionamento concessi in conformità alle norme orizzontali sugli aiuti di Stato, come le norme applicabili al finanziamento di SIEG».

15. Il punto 130 degli orientamenti è sostituito dal seguente: «Nelle attuali condizioni di mercato, gli aeroporti con un traffico annuale fino a 700 mila passeggeri possono incontrare difficoltà nel conseguire la piena copertura dei costi durante il periodo transitorio di 13 anni. Per questa ragione, l'importo di aiuto massimo ammissibile per gli aeroporti fino a 700 mila passeggeri all'anno sarà dell'80 % del deficit di finanziamento di esercizio iniziale per un periodo di tredici anni dopo l'inizio del periodo transitorio. Ad esempio, se il deficit di finanziamento medio annuo di un piccolo aeroporto nel periodo dal 2009 al 2013 è pari a 1 milione di EUR, l'importo massimo dell'aiuto di funzionamento che l'aeroporto potrebbe ricevere a titolo di importo fisso ex-ante sarebbe pari a 10,4 milioni di EUR (80 % x 1 milione x 13) nell'arco di tredici anni».

16. Il punto 134 degli orientamenti è sostituito dal seguente: «Inoltre, al fine di limitare gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi la Commissione approverà aiuti al funzionamento a favore degli aeroporti per un periodo transitorio di 13 anni a decorrere dal 4 aprile 2014».
